

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 1056 DEL 22/11/2011

**AREA GALOPPO – VARIAZIONE AUTORIZZAZIONE A FAR CORRERE DA GESTIONE
AMATORIALE A GESTIONE COMMERCIALE BOCCI
LEONARDO**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*” ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali ;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario Generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*” e s.m.i.;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTI l’art. 5, comma 2, del d. lgs n. 449/1999 e l’art. 15, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario generale, nonché l’art. 9 del Regolamento delle Corse dell’incorporato Jockey Club Italiano e l’art. 17 del Regolamento delle Corse dell’incorporata Società degli Steeple Chases d’Italia;

VISTI gli articoli 7 del Regolamento delle Corse dell’incorporato Jockey Club Italiano e 15 del Regolamento delle Corse dell’incorporata Società degli Steeple Chases d’Italia che dispongono che le persone fisiche che hanno dichiarato, in sede di domanda, “la concessione richiesta non riguardi la gestione di scuderia sotto forma di attività commerciale sono tenute nel corso della gestione della scuderia a comunicare tempestivamente le variazioni in merito a quanto inizialmente dichiarato”;

VISTA la nota prot. 63113 del 04.11.2011 con la quale il sig. Bocci Leonardo comunica che la concessione dell’ autorizzazione a far partecipare cavalli nelle corse al galoppo in piano ed ostacoli (c.d. “concessione colori”) sotto il proprio nome, a seguito di variazione della forma di gestione della scuderia, è da intendersi rilasciata alla ditta: “BOCCI LEONARDO” impresa individuale;

RITENUTA la documentazione prodotta completa e conforme a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti delle corse dell’ex Jockey Club Italiano e Società degli Steeple Chases d’Italia;

CONSIDERATO che dalla suddetta documentazione non emergono cause ostative alla presa atto della succitata modifica;

D E T E R M I N A

Di prendere atto, ai sensi dell’ art. 9 del Regolamento delle Corse dell’incorporato Jockey Club Italiano e dell’art. 17 del Regolamento delle Corse dell’incorporata Società degli Steeple Chases

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

d'Italia, che a seguito della variazione della forma di gestione della scuderia intervenuta alla concessione colori rilasciata al Sig. Bocci Leonardo la stessa è da intendersi alla ditta: "BOCCI LEONARDO" impresa individuale.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

DIRETTORE GENERALE
del Settore Equestre